



COMUNE DI BOTRICELLO

PROVINCIA DI CATANZARO
Via Nazionale, 240 88070 BOTRICELLO
Tel. 0961/966817 – Fax 0961/ 966840
e-mail: comunediBotricello@hotmail.com

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. Reg. 3 26/02/2010	OGGETTO: Approvazione regolamento comunale per l'erogazione di contributi economici
-------------------------	---

L'anno DUEMILADIECI, il giorno VENTISEI del mese di FEBBRAIO, alle ore 18,00, nella sala consiliare del Comune, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria e urgente che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di Legge.

All'appello nominale risultano presenti alle ore 18,30:

N°	CONSIGLIERI	PRESENTI	ASSENTI
1	CAMASTRA Giovanni	X	
2	VISCOMI Agostino	X	
3	VALEA Raffaele	X	
4	PUCCIO Giovanni	X	
5	RUSSO Gregorio	X	
6	PROCOPIO Salvatore	X	
7	ALTILIA Emanuela	X	
8	TRIVOLO Giuseppe	X	
9	RUSSO Fernando Antonio	X	
10	VISCOMI Antonio	X	
11	RANIERI Vincenzo	X	
12	MURACA Angelo	X	
13	LAPORTA Tommaso		X
14	ALTILIA Giuseppe Carmelo		X
15	AIELLO Salvatore	X	
16	VALEA Salvatore		X
17	VISCOMI Rocco		X

Presenti n° 13 - Assenti n° 4 –

Risulta che gli intervenuti sono in numero legale.

Presiede il Sindaco Dott. Giovanni Gino Camastra.

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione, ai sensi dell'art. 97 c. 4 TUEL n° 267/2000, il Segretario Comunale Avv. Simona Provenzano

Si dà atto che è presente pubblico in sala.

Si dà atto che è presente personale della Forza Pubblica.

Essendo legale il numero dei consiglieri presenti in sala, il Sindaco invita a procedere alla trattazione dell'oggetto, posto al terzo punto all'ordine del giorno.



COMUNE DI BOTRICELLO
PROV. DI CATANZARO
UFFICIO AMMINISTRATIVO AA.GG.
zionale, 240 C.A.P. 88070
Tel. 0961/ 966817 – Fax 0961/ 966840
e-mail: comunedibotricello@hotmail.com

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Approvazione Regolamento comunale per l'erogazione
Contributi economici a fini socio- assistenziali-

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA AA.GG.

PREMESSO:

che con Delibera di G.M. n.12 del 26.01.2010, si approvava bozza di Regolamento comunale per l'erogazione di contributi economici a fini socio – assistenziali da sottoporre all'approvazione del Consiglio comunale, ai sensi dell'art.41 comma 7 dello Statuto Comunale;

TUTTO CIO' PREMESSO:

Visto il D.lgs 267/2000,

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1. Di approvare il Regolamento comunale per l'erogazione di contributi economici a fini socio – assistenziali che si compone di nr.19 articoli;
2. Di dare atto che l'entrata in vigore del Regolamento avrà efficacia a partire dall'esecutività della Delibera di approvazione.

Il Responsabile dell' Area Amministrativa AA.GG.
Istruttore Direttivo Nella Stefania CONDITO



COMUNE DI BOTRICELLO

PROV. DI CATANZARO

UFFICIO SEGRETERIA

Via Nazionale, 240 C.A.P. 88070

Tel. 0961/ 966817 - Fax 0961/ 966840

e-mail: comunediBotricello@hotmail.com

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la suesposta proposta di deliberazione formulata del Responsabile dell'Area AMMINISTRATIVA AA.GG. avente ad oggetto: " Approvazione Regolamento comunale per l'erogazione di contributi economici>>" ;

DATO atto che sulla proposta di deliberazione sono stati espressi i pareri ai sensi dell'art.49 D.lgs 267/2000;

VISTO il D.lgs 267/2000;


Con votazione unanime favorevoli, espressa nei modi e termini di legge,

DELIBERA

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
2. Di approvare la proposta di deliberazione sopra esposta da ritenersi parte integrante e sostanziale del presente deliberato ed avente ad oggetto: " Approvazione Regolamento comunale per l'erogazione di contributi economici" con successiva votazione unanime favorevoli, espressa nei modi e termini di legge

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 ultimo comma D.lgs 267/2000 stante l'urgenza di provvedere.



COMUNE DI BOTRICELLO

PROV. DI CATANZARO

UFFICIO SEGRETERIA

Via Nazionale, 240 C.A.P. 88070

Tel. 0961/ 966817 – Fax 0961/ 966840

e-mail: comunedibotricello@hotmail.com

REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI
ECONOMICI A FINI SOCIO –
ASSISTENZIALI

INDICE

Capo I^ - Finalità e principi generali

- Art. 1. Oggetto del regolamento
- Art. 2. Tipologie di intervento economico
- Art. 3. Soggetti beneficiari
- Art. 4. Nucleo familiare
- Art. 5. Attivazione del procedimento

Capo II^ - Contributi economici a carattere continuativo o periodico

- Art. 6. Contributi economici a carattere continuativo o periodico
- Art. 7. Progetto assistenziale
- Art. 8. Autosufficienza economica
- Art. 9. Motivi di esclusione dagli interventi
- Art. 10. Durata e modalità di erogazione dei contributi economici
- Art. 11. Disponibilità richieste ai beneficiari del contributo
- Art. 12. Obblighi dei beneficiari di contributo

Capo III^ - Degli interventi economici straordinari e di emergenza

- Art. 13. Interventi economici straordinari
- Art. 14. Contributi economici di emergenza

Capo IV^ - Contributi economici per spese sanitarie

- Art. 15. Finalità e modalità di intervento

Capo V^ - Dell'istanza e del procedimento

- Art. 16. Modalità di presentazione delle domande
- Art. 17. Istruttoria

Capo VI^ - Norme finali

- Art. 18. Abrogazione
- Art. 19. Entrata in vigore

Capo I[^]
Finalità e principi generali

Art. 1. Oggetto del regolamento

1. Il Comune di Botricello, in conformità ai principi della Costituzione, della vigente normativa nazionale e regionale e dello Statuto comunale, promuove la realizzazione di interventi sociali finalizzati a garantire la qualità della vita, le pari opportunità e la non discriminazione, nonché a prevenire, eliminare o ridurre le condizioni di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti dall'inadeguatezza di reddito, da difficoltà sociali e da condizioni di non autonomia.
2. Il presente regolamento disciplina i principi e le modalità per gli interventi di natura economica da erogarsi a favore di persone singole e nuclei familiari per i fini di cui al primo comma.
3. L'intervento economico ha carattere residuale rispetto agli altri interventi di natura sociale che possono concorrere a ridurre lo stato di bisogno e lo stesso viene erogato per il tempo strettamente necessario al superamento dello stato di necessità, con la condizione che il beneficiario:
 - a. se disoccupato, ove sia in grado di svolgere attività lavorativa, di adoperi attivamente per ricercare e trovare un'occupazione che gli consenta di attenuare e/o superare la propria condizione di bisogno;
 - b. se versa in condizioni di bisogno in conseguenza di propri comportamenti, si adoperi positivamente per il superamento degli stessi.
4. Il Comune di Botricello non avendo in organico la figura professionale di Assistente Sociale si avvale ove necessario, dei servizi sociali dell'ASP di Catanzaro.

Art. 2. Tipologie di intervento economico

1. Gli interventi economici erogabili sono:
 - a) contributi economici a carattere continuativo o periodico;
 - b) contributi economici straordinari;
 - c) contributi economici di emergenza;
 - d) contributi economici volti a sostenere l'onere per spese di carattere sanitario;
2. Gli interventi economici da parte del Comune, fatto salvo che non sussistono condizioni di estrema urgenza, vengono concessi:
 - a) qualora non via siano soggetti civilmente obbligati ai sensi dei disposti del titolo tredicesimo del libro primo del codice civile, in grado di provvedervi in tutto o in parte;
 - b) per il tempo strettamente necessario a consentire al soggetto richiedente di esperire quanto giuridicamente necessario al fine di ottenere dai soggetti civilmente obbligati l'adempimento dei loro doveri ai sensi dei disposti del titolo tredicesimo del libro primo del codice civile, fatte salve le situazioni, ravvisate dal responsabile dell'Area Affari Generali e/o dell'Assistente Sociale dell'ASP e, da questi motivate nella relazione tecnico professionale di cui all'articolo 7, comma 1, in cui sia rilevata la necessità, a tutela del beneficiario di mantenere in essere rapporti con i propri familiari che, a seguito dell'attivazione delle procedure di cui al precitato titolo del Codice Civile, risulterebbero altrimenti pregiudicati o in cui sia rilevato il rischio che l'impossibilità psicologica del richiedente di attivare le

procedure nei confronti dei soggetti civilmente obbligati, lo induca a scegliere il permanere in condizioni che possano essergli gravemente pregiudizievoli.

3. In tutti i casi, ove sia ritenuto possibile in base alla vigente normativa e ai prevalenti orientamenti della giurisprudenza, il Comune attiva azione di rivalsa nei confronti dei soggetti verso cui sussista la possibilità di effettuarla, fatto salvo quanto previsto nei disposti di cui agli articoli successivi ove si prevede l'esimente dell'azione verso i civilmente obbligati nel caso in cui gli stessi concorrano alla spesa in misura valutata adeguata dall'Assistente Sociale.

Art. 3. Soggetti beneficiari

1. Possono beneficiare degli interventi di cui al presente regolamento i cittadini residenti nel Comune di Botricello che versano in situazioni di grave e comprovato disagio sociale ed economico.
2. Possono inoltre essere destinatari degli interventi persone temporaneamente presenti nel territorio comunale per le quali l'erogazione del contributo rivesta carattere di assoluta indilazionabilità. Nei casi eccezionali di cui al presente comma, ove possibile, il contributo è erogato previa intesa con il Comune di residenza del richiedente ai fini del rimborso.
3. La valutazione sulla sussistenza e il livello del disagio è effettuata dall'Ufficio Area Amministrativa Affari Generali del Comune.

Art. 4. Nucleo Familiare

1. Per nucleo familiare si intende la famiglia costituita da uno o entrambi i coniugi e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti, adottivi e dagli altri parenti obbligati agli alimenti, se conviventi.

Fanno altresì parte del nucleo familiare le persone non legate da vincoli di parentela o affinità, purchè la convivenza sia dimostrata e finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale e abbia carattere di stabilità.

Art. 5. Attivazione del procedimento

1. L'Ufficio Area Amministrativa Affari Generali comunale attiva le procedure di valutazione dello stato di disagio/bisogno del richiedente a seguito di istanza di parte dello stesso o di propria iniziativa nei casi in cui venga a conoscenza di situazioni che ne richiedono l'intervento e, se il caso lo richieda, attiva i servizi sociali dell'ASP.

Capo II[^]
Contributi economici a carattere continuativo o periodico

Art. 6. Contributi economici a carattere continuativo o periodico

1. Per contributi economici a carattere continuativo o periodico si intendono quei contributi che vengono erogati per un arco temporale di medio/lungo periodo, sulla base di un progetto volto al superamento dello stato bisogno.

Art. 7. Progetto assistenziale

1. Ai fini del superamento o riduzione dello stato di bisogno, i soggetti di cui all'articolo 3, verranno coinvolti in un percorso di "aiuto sociale" finalizzato al superamento dello stato di bisogno o alla sua riduzione. Il percorso di "aiuto sociale" si concretizza nel "progetto assistenziale" finalizzato al superamento o alla riduzione dello stato di bisogno. Il progetto assistenziale è rappresentato da una relazione e proposta scritta formulata dall'assistente sociale dell'ASP referente del caso e costituisce presupposto necessario per l'erogazione di contributi a carattere continuativo o periodico.
2. Di norma, la "presa in carico" del richiedente si articola in tre momenti:
 - a. una fase di valutazione preliminare effettuata dal responsabile dell'Area Amministrativa Affari Generali attraverso l'ascolto e la ridefinizione della domanda espressa e dei bisogni che vi sottendono. In tale fase vengono esaminate le possibilità di superamento e/o contenimento del bisogno mediante l'attivazione delle risorse della persona, della famiglia, del contesto sociale, dei servizi pubblici e del privato sociale.
 - b. Predisposizione del progetto assistenziale da parte dei Servizi Sociali dell'ASP che preveda l'assunzione di precisi compiti, impegni e responsabilità da parte della persona e/o dei componenti del nucleo familiare, al fine di superare la condizione di bisogno;
 - c. Verifica degli impegni assunti dalla persona e/o dai componenti il nucleo familiare degli esiti dell'intervento.
3. Sono ammissibili interventi economici a carattere continuativo o periodico, nelle situazione di seguito riportate:
 - a) documentato mutamento repentino da una situazione di stabilità socio – economica familiare ad una di grave dissesto, non superabile nel breve periodo, tale da non consentire il soddisfacimento dei bisogni primari essenziali;
 - b) perdurare di condizioni socio – economiche gravemente disagiate, conseguenti ad una complessiva condizione di disadattamento sociale, non modificabile nel breve periodo e nell'ambito della quale è necessario provvedere alla protezione dei soggetti deboli;
 - c) condizioni di grave emarginazione sociale determinata da cause soggettive e/o fattori oggettivi che richiedano un periodo di presa in carico dei soggetti, ai fini della soddisfazione dei bisogni primari, per rendere gli stessi in grado di superare la situazione critica.
 - d) Condizione economica che per motivi di età, composizione del nucleo familiare, salute, assenza di parenti o indifferenza degli stessi, non risulti modificabile nel breve periodo e la stessa sia tale da non consentire il soddisfacimento dei bisogni minimi essenziali.
4. Gli obbligati agli alimenti ai sensi del titolo tredicesimo del libro primo del codice civile sono, ove possibile, convocati preliminarmente, allo scopo di verificare un loro eventuale coinvolgimento nel "progetto assistenziale" e/o, avendone i mezzi, per far fronte in tutto o in parte alle esigenze economiche per le quali è richiesto l'intervento del Comune.

5. Nei casi in cui i soggetti di cui al titolo tredicesimo del libro primo accettino di concorrere alle esigenze economiche della persona o nucleo familiare per il quale è stato richiesto al Comune l'intervento economico in misura, rispetto alla loro condizione economica, ritenuta adeguata dall'assistente sociale che ha il caso in carico, non si applicano i disposti di cui al comma 2 lettere a) e b) dell'articolo 2, ferma restando la possibilità fatta salva alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 2 e applicandosi, nei casi in cui viene fatta salva detta possibilità, quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 2.
6. Ove i soggetti di cui comma 5, cessino per qualsivoglia motivo di contribuire si applicheranno i disposti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), nonché quanto previsto dal vigente ordinamento al fine della loro ottemperanza al versamento o in alternativa il disposto di cui al comma 3 dell'articolo 2

Art. 8. Autosufficienza economica

1. Si considerano in condizioni di autosufficienza economica i nuclei familiari che abbiano un ISEE superiore ad euro 2.000,00;
2. il versare il nucleo familiare in una condizione economica di livello inferiore a quello di autosufficienza economica di cui al precedente articolo non costituisce, in alcun caso, titolo per aver diritto a contributi economici da parte del Comune ai sensi del presente regolamento e pertanto lo stesso ha esclusiva valenza di mero indicatore di supporto per gli assistenti sociali comunali ai fini della predisposizione del "progetto assistenziale" di cui all'articolo 7.
3. Qualora il nucleo familiare versi in una condizione pari o superiore a quello di autosufficienza, i contributi economici di cui al presente regolamento potranno essere erogati esclusivamente a condizione che si riscontrino nella relazione e proposta dell'Ufficio Servizi Sociali condizioni particolari e/o eccezionali tali da giustificare l'erogazione.

Art. 9. Motivi di esclusione dagli interventi

1. Costituiscono motivi di esclusione dal contributo, le sotto elencate situazioni, fatte salvi i casi eccezionali in cui, nonostante il possesso di una o più delle seguenti condizioni, non vi siano possibilità di individuare percorsi o soluzioni alternative allo stato di grave disagio:

- a. proprietà o nuda proprietà o usufrutto, intero o parziale, di beni immobili diversi dall'abitazione di residenza da parte del richiedente e/o dei componenti del suo nucleo familiare, ove non venga dimostrata l'impossibilità di procedere tempestivamente alla loro alienazione o di ottenere finanziamenti dando in garanzia detti immobili. Nel caso di impossibilità di procedere tempestivamente all'alienazione degli immobili o di ottenere finanziamenti dando in garanzia gli immobili, il contributo potrà essere erogato esclusivamente per il tempo necessario per l'effettuazione di dette operazioni, fermo restando che dovrà essere dimostrata con la periodicità stabilita dall'assistente sociale che ha in carico il caso, che la procedura è attivamente avviata e che, ove possibile, il beneficiario dovrà obbligarsi a rimborsare al Comune il contributo erogatogli;
- b. proprietà di beni mobili registrati che non siano strumenti di lavoro e che non risultino essenziali per la mobilità del richiedente e dei componenti del suo nucleo familiare;
- c. esistenza di depositi bancari o postali, titoli di stato (BOT, CCT, ecc.) ed altre forme di risparmio mobiliare (obbligazioni, azioni, quote di fondi di investimento, ecc.) che possono costituire una fonte di reddito sufficiente a superare il disagio che induce alla domanda di contributo o che se liquidati consentono di fronteggiare la situazione. Nel caso in cui tali disponibilità finanziarie possano concorrere solo in parte alla risoluzione dello stato di bisogno, il contributo potrà essere erogato solo a seguito dell'esaurimento di tali

disponibilità. Relativamente ai depositi bancari o postali non costituisce motivo di esclusione l'esistenza di deposito la cui giacenza sia di livello molto basso e giustificata dalle esigenze familiari (accredito pensioni, pagamento bollette, etc).

- d. reddito del nucleo familiare pari o superiore a quello di autosufficienza economica di cui all'articolo 8, fatto salvo quanto disposto dal comma 7 di tale articolo;
- e. rifiuto, da parte del richiedente il contributo, di proposte o soluzioni alternative all'intervento di assistenza economica che possano rappresentare una possibilità per superare o ridurre la condizione di disagio;
- f. beneficiare di provvidenze e/o agevolazioni erogate in base a speciali disposizioni di legge statale o regionale sufficienti a superare la situazione di disagio.

Art. 10. Durata e modalità di erogazione dei contributi economici

1. Il contributo è concesso per il periodo strettamente necessario a risolvere la situazione che ha determinato la presa in carico del richiedente. L'erogazione del contributo può essere modificata od interrotta, in qualsiasi momento, in seguito ad una verifica della situazione, qualora il servizio sociale comunale acquisisca elementi che facciano ritenere mutate le condizioni che hanno giustificato l'attribuzione del beneficio o qualora il "progetto assistenziale" posto in essere si dimostri non realizzabile per la mancata o inadeguata collaborazione da parte dei soggetti beneficiari.
2. In casi particolari, a seguito di valutazione del servizio sociale, il contributo economico può essere sostituito, a parità di valore, dalla fornitura di beni con assunzione della spesa a carico dell'ente. In questo caso la liquidazione del contributo verrà effettuata a favore del fornitore.

Art. 11. Obblighi dei beneficiari di contributo

1. Gli obblighi cui devono attenersi i soggetti destinatari dei contributi sono:
 - a. comunicare tempestivamente al Comune ogni variazione, anche derivante dalla mutata composizione familiare, delle condizioni di reddito e di patrimonio dichiarate al momento della presentazione della domanda;
 - b. rispettare gli impegni assunti con l'accettazione del "progetto assistenziale" di cui all'articolo 7;
 - c. ricercare attivamente ed accettare eventuali offerte di lavoro o occasioni di lavoro, anche a tempo determinato e/o nelle forme previste dalla vigente normativa e/o autonomo.
2. Il Comune sospende o riduce, anche gradualmente e temporaneamente, il contributo sulla base della gravità della violazione degli obblighi e tenuto conto delle condizioni del soggetto inadempiente. La non ottemperanza dell'obbligo di cui al punto c) comporta la revoca della prestazione economica, fermo restando che in ogni caso il Comune tiene conto delle situazioni familiari, con particolare riferimento alla presenza nel nucleo di minori e/o anziani.

Capo III[^]
Degli interventi economici straordinari e di emergenza

Art. 12. Interventi economici straordinari

1. Gli interventi economici a carattere straordinario sono erogati quando ricorrono situazioni impreviste ed eccezionali che compromettono temporaneamente in modo grave l'equilibrio socio – economico del nucleo o della persona o nei casi in cui si renda necessario intervenire per il conseguimento di finalità volte a salvaguardare minori, anziani o soggetti deboli o volti comunque ad evitare l'aggravamento di situazioni sociali già precarie o che potrebbero essere compromesse.
2. Fatti salvi i casi in cui l'intervento sia conseguente a fatti e situazioni non prevedibili e di natura meramente occasionale, tali contributi sono, di norma, erogati sulla base di un "progetto assistenziale" in conformità a quanto previsto dall'articolo 7, per le seguenti finalità:
 - a) pagamento di bollette della luce, acqua, gas;
 - b) spese per trasloco;
 - c) spese per generi di prima necessità;
 - d) spese relative all'accudimento dei figli, quando sostenere tale onere consente ai genitori di mantenere/intraprendere un'attività lavorativa e non sia stato possibile accedere ai servizi del territorio;
 - e) spese per rette asilo nido comunale;
 - f) spese per la frequenza di istituti scolastici;
 - g) spese per acquisto di farmaci generici, ove presenti, secondo prescrizione del medico di base o specialista convenzionato con l'U.L.S.S. sono escluse le spese per acquisto di farmaci già coperti dal S.S.N.;
 - h) tickets sanitari di diagnostica strumentale qualora non già coperti dal S.S.N. (con presentazione di prescrizione del medico di base o dello specialista convenzionato con l'U.L.S.S.);
 - i) spese dovute a particolare alimentazione, prescritta dal medico di famiglia o specialista;
 - j) spese per funerali;
 - k) spese per mense scolastiche/ trasporto scuolabus;
 - l) sistemazione temporanea in alloggi, alberghi o pensioni o centri di pronta accoglienza.
3. L'erogazione di tali contributi è subordinata all'assenza di eventuali altri finanziamenti disposti da altre norme per sostenere la famiglia, fatto salvo che l'importo finanziato sulla base di dette norme risulti insufficiente rispetto alla necessità.
4. L'ammontare del contributo, che comunque dovrà essere contenuto nei limiti essenziali e dovrà tener conto di quanto previsto al comma 3, verrà determinato sulla base di motivata proposta da parte dell'ufficio che segue il caso.
5. Ove ritenuto opportuno dall'ufficio, l'importo del contributo verrà liquidato provvedendo direttamente il Comune ad effettuare il pagamento degli importi al soggetto a cui il beneficiario dovrebbe versarli.
6. Le spese dovranno in ogni caso essere documentate.
7. Per i contributi di cui al presente articolo si applicano i disposti di cui agli articoli 2, commi 2) e 3),7, commi 5) e 6),9,10 e 11.



Art. 14. Contributi economici di emergenza

1. Per contributi economici di emergenza si intendono i contributi assistenziali da erogarsi, sulla base di una istruttoria sommaria , in conseguenza dell'indilazionabilità assoluta dell'intervento di sostegno economico. Tali interventi hanno carattere eccezionale e, di norma, per lo stesso motivo possono essere erogati per una sola volta nel corso dell'anno.



Capo IV[^]
Contributi economici per spese sanitarie

Art. 15. Finalità e modalità di intervento

1. I contributi di cui al presente capo sono finalizzati al rimborso totale o parziale delle spese sanitarie sostenute, in conformità alla prescrizione del medico di base o dello specialista convenzionato con l'U.L.S.S., da soggetti che non possono beneficiare dell'esenzione prevista per il tipo di patologia e che versano in situazioni di grave disagio socio economico tale per cui il relativo onere incide in misura rilevante sulla loro situazione economica, con la conseguenza che la mancata erogazione potrebbe comportare il mancato utilizzo dei farmaci o presidi sanitari o il destinare al soddisfacimento dei bisogni minimi essenziali risorse inferiori al necessario o il non pagamento di bollette dell'acqua, luce, gas, canone di locazione ect.
2. Il contributo può essere concesso, in misura non superiore al 100% della spesa sostenuta o da sostenersi fermo restando che, in tutti i casi, la spesa sostenuta o da sostenersi dovrà essere documentata.
3. La quantificazione dei contributi di cui al presente articolo verrà determinata su proposta motivata dell'assistente sociale, tenendo conto delle eventuali risorse finanziarie di cui comunque disponga il richiedente nonché del principio che, ove possibile, almeno una parte della spesa deve essere sostenuta dall'interessato e/o dai suoi familiari o civilmente obbligati e che relativamente alle cure o protesi dentarie, le stesse non devono, di norma, avere quale fine motivazioni meramente estetiche.



Capo V[^] Dell'istanza del procedimento

Art. 16. Modalità di presentazione delle domande


1. I cittadini che intendono ottenere i contributi o interventi economici previsti dal presente regolamento devono presentare domanda in carta semplice su apposito modulo predisposto dall'ufficio interventi sociali, specificando, nel modo più esaustivo possibile le ragioni per le quali richiedono l'intervento economico. L'istanza dovrà essere corredata dall'ISEE (indicatore situazione economica equivalente).
2. A seguito della presentazione della domanda, agli stessi verrà fissato un appuntamento con il responsabile dell'Area Amministrativa Affari Generali e se del caso con l'Assistente Sociale dell'ASP, per un colloquio volto se necessario, all'avvio della procedura per la stesura del progetto assistenziale di cui all'articolo 7, nonché per produrre o dichiarare sotto la propria personale responsabilità quanto segue:
 - a) i redditi del proprio nucleo familiare;
 - b) gli altri emolumenti o proventi percepiti a vario titolo da altri enti o soggetti;
 - c) l'esistenza di proprietà immobiliari e diritti di usufrutto;
 - d) l'esistenza di soggetti tenuti agli alimenti ai sensi del titolo tredicesimo del libro primo del codice civile;
 - e) eventuali risparmi e/o investimenti;
 - f) la disponibilità di beni mobili registrati;
 - g) tutte le informazioni necessarie richieste dai servizi sociali, ai fini dell'istruttoria della domanda.
3. Gli interessati dovranno obbligarsi a comunicare tempestivamente all'ufficio assistenza sociale ogni variazione che modifica la situazione certificata.

Art. 17. Istruttoria

1. L'istruttoria della richiesta, che potrà comportare più colloqui o incontri con l'interessato e/o con i suoi familiari, verrà svolta dall'ufficio intervento sociali, a cura del responsabile che valuterà i casi in cui necessita investire l'ASP per l'elaborazione di un progetto, volto a rimuovere le cause del disagio socio economico. L'istruttoria comporta altresì la facoltà di avvalersi anche di altri servizi per la ricerca di soluzioni adeguate e/o per l'analisi dello stesso o per assumere informazioni sul caso.
2. L'ufficio interventi sociali possono avvalersi, ogni qual volta venga ritenuto necessario, della collaborazione di altri soggetti pubblici ritenuti idonei, al fine di verificare la veridicità sulla situazione prospettata dall'istante, con particolare riferimento alle proprietà immobiliari, al tenore di vita e al tipo di lavoro svolto.
3. L'istruttoria ha inizio con la presa in carico del caso e si conclude con la proposta motivata, formulata nella relazione tecnico professionale di cui all'articolo 7, del tipo di contributo da erogare, della sua entità, decorrenza e durata, oppure con la proposta di non ammissione al contributo per mancanza di requisiti o perché si ritiene attivabile un diverso tipo di intervento o perché il soggetto beneficiario rifiuta il " progetto assistenziale" o non adempie a quanto in esso previsto o rifiuta o non partecipa a colloqui e/o analisi presso altri servizi che il responsabile di Area ritiene necessari in relazione al caso. La proposta di

determinazione per l'erogazione del contributo deve essere accompagnata dalla relazione di cui sopra dell'assistente sociale responsabile del procedimento servizio sociale.

4. Eventuali successive variazioni nonché la revoca dei contributi, dovranno essere comunicati all'utente per iscritto con indicazione della motivazione.
5. Per quanto non previsto nel presente regolamento in materia di procedimento e istruttoria, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge.



Capo VII[^]
Norme finali

Art. 18. Abrogazione

1. Dall'entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il regolamento per l'erogazione dell'assistenza economica approvato con la delibera consiliare n.7 del 21.08.2003 e ogni altra disposizione in contrasto.

Art.19. Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore unitamente alla delibera di adozione.



COMUNE DI BOTRICELLO

- Provincia di Catanzaro -

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Approvazione Regolamento comunale per l'erogazione contributi economici-

Il responsabile del servizio interessato, vista la proposta di deliberazione, per quanto concerne la regolarità tecnica, esprime parere *Favorevole*

Il Responsabile del Servizio

Data, 25 febbraio '10

Il responsabile del servizio Finanziario, vista la proposta di deliberazione, per quanto concerne la regolarità contabile, esprime parere a attesta la copertura finanziaria

Il Responsabile del Servizio

Data 25 febbraio '104




Approvato e sottoscritto:

Il Sindaco
Dr. Giovanni CAMASTRA

Il Segretario Comunale
Avv. Simona Provenzano

PUBBLICAZIONE N. 173



Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale il giorno _____ per rimanervi quindici giorni consecutivi (art.124, comma 1, Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267);

Dalla Residenza Municipale, li _____

2 MAR 2010

Il Responsabile del Servizio

UFFICIO DI SEGRETERIA

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

è stata trasmessa in elenco in data _____ prot. n° _____ ai Capigruppo consiglieri (art.125

Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267);

è stata trasmessa al Revisore del Conto in data _____ prot. n. _____;

è stata trasmessa al Prefetto in data _____ prot. n. _____;

Dalla Residenza Municipale, li _____

Il Responsabile del Servizio

IL SEGRETARIO COMUNALE

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

è divenuta esecutiva il giorno 26/02/2010

essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4, Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267);

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 comma 3, Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267).

Dalla Residenza Municipale, li 02/03/2010

deposito presso
l'Ufficio di Segreteria
comata di n. 18



Il Segretario Comunale
Avv. Simona Provenzano